



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI
Centro Studi e Ricerche

CIRCOLARE N. 13/19

OGGETTO: Circolazione stradale. Procedura sanzionatoria.
Polizia Giudiziaria e di Sicurezza. Principi e procedura di PG ordinaria.
D.L. n. 113/18 convertito, con modificazioni, in Legge n. 132/18.
Introduzione di banca dati su parcheggiatori abusivi.
Integrazione alla circolare del Corpo n. 97/18

Come noto con la legge in oggetto è stato modificato l'articolo 7 comma 15 *bis* del CdS a partire dal 04/12/2018.

Il nuovo comma 15 *bis*⁽¹⁾ prevede la pena dell'arresto, unitamente all'ammenda, quando nell'attività di parcheggiatore abusivo sono impiegati minori o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo⁽²⁾.

Per dare concreta attuazione alla possibile contestazione dell'illecito penale, nei confronti del soggetto già sanzionato, con provvedimento definitivo è stata predisposta una banca dati, aggiornata a cura del Reparto Operativo Speciale e consultabile dagli agenti operanti tramite il Reparto Centrale Operativa.

I Responsabili di Reparto cureranno la tempestiva trasmissione via e-mail, dei verbali scansionati elevati ai sensi dell'art. 7 comma 15 *bis*, al seguente indirizzo di posta elettronica: pmmir@comune.torino.it

Nella banca dati sono contenute le informazioni utili per l'applicazione della sanzione penale.

Per la successiva redazione della notizia di reato gli atti relativi alla sanzione saranno acquisibili presso il Reparto Operativo Speciale e dovranno essere inseriti a corredo della NDR stessa.

AL/CC

Addì, 31/01/2019

IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO
(f.to in originale)

(1) "Art. 7 comma 15-bis.:Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o se il soggetto e' già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. E' sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II".

(2) Il provvedimento si intende definitivo quando la sanzione amministrativa pecuniaria è stata pagata; sono trascorsi 60 giorni dalla commissione dell'illecito e non risulta pagata o nello stesso termine di tempo non è stato proposto ricorso; il ricorso presentato è stato respinto in ultimo grado.